

Codice DB0710

D.D. 4 dicembre 2014, n. 685

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti nei Comuni di MELAZZO (AL) e BISTAGNO (AL), necessari per costruzione nuovo metanodotto "Alessandria - Cairo Montenotte - Variante Attraversamento Fiume BORMIDA - DN 300 (12") - 64 Bar", nonche' deduzioni alle osservazioni presentate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 18.06.2013, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Torino – C.so Taranto 61/A – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo Metanodotto "Alessandria – Cairo Montenotte – Variante Attraversamento Fiume BORMIDA - DN 300 (12") - 64 Bar", localizzato, tra gli altri, nei Comuni di MELAZZO (AL) e BISTAGNO (AL), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 06.11.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile sita a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 139 in data 20.05.2014 con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 18.06.2013, come integrato dalla documentazione presentata in data 24.10.2013 ed in data 15.01.2014;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. , art. 12 comma 1 lett. B);

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 11,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, con conseguente adozione di variante urbanistica;

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata in data 19.06.2014 al Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare al più presto i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, il mantenimento, delle condizioni di sicurezza del trasporto e della distribuzione del gas naturale, in quanto il metanodotto esistente risulta soggetto ad una progressiva e pericolosa erosione a causa del continuo abbassamento dell'alveo del fiume BORMIDA.

Visto il piano particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza, ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessi importi degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari, che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 02.07.2014.

Dato atto che, a seguito delle comunicazioni di cui sopra, nonché del successivo Accesso agli Atti ex L. 241/1990 e s.m.i., avvenuto in data 11.07.2014, la "Fondazione Cesare Bartolotta – O.N.L.U.S." - con Sede Legale a Torino, in Corso F.lli Cairoli n. 8 bis – C.F. 97743670016 - proprietaria dei terreni censiti al N.C.T. di MELAZZO (AL) - Fg. 3 - mapp. 21, 22 e 23, con nota in data 23.07.2014 e 24.07.2014, ha presentato le osservazioni sotto elencate:

- é subentrata a Procedimento di autorizzazione già avviato, avendo acquistato i terreni di che trattasi dalla Ditta "CAVANNA s.r.l." con Atto rogito del Notaio MORONE di Torino datato 03.03.2014 (Preliminare del 07.01.2013);
- non ha potuto partecipare alla procedura di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. ed in particolare presentare osservazioni che avrebbero potuto essere discusse in Conferenza di Servizi;
- nell'ambito dei propri progetti di sviluppo, la Fondazione svolgerà lavori di manutenzione dei fabbricati rurali esistenti sull'immobile e le aree attigue;
- sui terreni coinvolti sono presenti piantagioni di alberi di nocciolo a coltivazione biologica che, se sradicati porteranno un danno maggiore di quello preventivato da SNAM Rete Gas S.p.A., basato sulle coltivazioni a prato/seminativo;
- tenuto conto di quanto sopra esposto propone un indennizzo, relativo sia all'imposizione servitù che all'occupazione dei terreni, complessivamente pari a 65.436,70 €, allegando inoltre la perizia di stima datata 21.07.2014 redatta dal prof. Dino Franchi;
- chiede inoltre il rispetto delle prescrizioni, contenute nel provvedimento regionale di autorizzazione n. 139/2014, relative all'allestimento ed alla gestione del cantiere;

- chiede infine il mantenimento degli accessi esistenti lungo le due Strade Provinciali, che consentono il passaggio di mezzi pesanti e macchine agricole dirette ai fabbricati aziendali.

Vista la nota prot. n. 768 in data 04.08.2014 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., in risposta alle osservazioni presentate dall'avente diritto "Fondazione Cesare Bartolotta – O.N.L.U.S." sopra generalizzata, dopo aver preso atto dell'avvenuto passaggio di proprietà, precisava quanto segue:

- le osservazioni riguardo alla mancata partecipazione sono intempestive in quanto la costruzione e l'esercizio del nuovo Metanodotto sono già stati autorizzati ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., con il sopraccitato provvedimento regionale n. 139/2014;
- l'indennizzo proposto di 65.436,70 €, relativo all'imponenda servitù ed al presunto danno alle colture, risulta non corrispondente ai reali pesi imposti al fondo ed ai danni cagionati;
- le opere devono essere avviate prima dell'inizio della stagione "termica" invernale.

Si fa inoltre rilevare quanto segue:

1. il D.P.R. 327/2001 e s.m.i. prevede che tutte le comunicazioni siano fatte al "proprietario risultante dai registri catastali", nonché l'obbligo, sempre per il "proprietario risultante dai registri catastali", di informare la P.A. precedente qualora gli immobili non siano più di sua proprietà;
2. pur tuttavia dopo il 03.03.2014, data dell'atto di compravendita dei terreni di che trattasi, poiché l'opera non era ancora stata autorizzata, (considerata anche la presenza del gasdotto esistente) la Fondazione avrebbe potuto ancora effettuare verifiche ed accertamenti nonché eventualmente presentare osservazioni in merito al settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile;
3. invece con il provvedimento regionale di autorizzazione n. 139 in data 20.05.2014 è stato approvato il tracciato del metanodotto, la larghezza della fascia di rispetto e tutte le prescrizioni di legge necessarie per garantire l'esercizio del gasdotto nella massima sicurezza che, pertanto, non possono essere derogate se non con un provvedimento integrativo rilasciato dal Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile;
4. si fa tuttavia presente che, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., fino alla data di esecuzione del presente provvedimento (e cioè fino al sopraluogo per la presa di possesso dei terreni da parte di SNAM Rete Gas S.p.A.), è ancora possibile definire bonariamente la costituzione della servitù di metanodotto e le modalità di occupazione dei fondi;
5. gli indennizzi offerti sono stati quantificati con procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/2001 e, pertanto, in caso di mancata accettazione, le osservazioni presentate potranno essere prese in considerazione dalla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA, in sede di determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione.
6. Tra le prescrizioni relative alla condotta dei lavori, imposte a SNAM con il provvedimento regionale di autorizzazione n. 139/2014, si segnalano in particolare, le seguenti:
 - per le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovrà essere effettuato quanto prima il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
 - per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;
 - al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco;
7. Qualora SNAM non ottemperasse a quanto prescritto, il provvedimento regionale di autorizzazione n. 139/2014 sopra richiamato perderebbe la propria validità.

Considerato che, in conformità alle deduzioni di SNAM Rete Gas S.p.A. sopra indicate, che si condividono, ed alla luce dei rilievi sopraesposti, non possono essere accolte le sopraccitate osservazioni presentate dall'avente diritto "Fondazione Cesare Bartolotta – O.N.L.U.S." sopra generalizzata.

Considerato che in materia di Usi Civici, già nel provvedimento regionale di autorizzazione n. 139/2014, era stato espresso parere favorevole riguardo al Comune di MELAZZO (AL), mentre riguardo al Comune di BISTAGNO (AL) "... in data 05.11.2013 ... erano stati trasmessi a SNAM per le opportune verifiche, i dati identificativi delle terre gravate da uso civico presenti sull'intero territorio comunale ..." ed era stato prescritto che "...Qualora, al termine delle verifiche sopraccitate, risultasse che il nuovo metanodotto (con relative fasce di asservimento)... attraversa terreni vincolati ad uso civico, il Comune dovrà presentare all'Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa come previsto dalla L. R. n. 29/2009 ...":

Rilevato che, come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di BISTAGNO (AL) in data 30.07.2013, nonché dai successivi accertamenti effettuati, i terreni interessati dal progetto non risultano vincolati ad Uso Civico.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nei Comuni di MELAZZO (AL) e BISTAGNO (AL), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Alessandria – Cairo Montenotte – Variante Attraversamento Fiume BORMIDA - DN 300 (12") - 64 Bar" e meglio individuati con il colore rosso barrato nell'allegato Piano Particolare che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. L'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per la protezione elettrica, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

3. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 11,50 per parte dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
4. Il diritto della SNAM Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
5. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
6. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
7. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
8. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nei Comuni di MELAZZO (AL) e BISTAGNO (AL), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Alessandria – Cairo Montenotte – Variante Attraversamento Fiume BORMIDA - DN 300 (12") - 64 Bar" e meglio identificati con il colore verde nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione (max. 1 anno).

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla compilazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

Le osservazioni presentate dall'avente diritto "Fondazione Cesare Bartolotta – O.N.L.U.S." in premessa generalizzata, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART. 5

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati - che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento - sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

ART. 6

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificata nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 7

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori di che trattasi è stabilita nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, (da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione) che, per consentire l'esecuzione delle opere, dovranno essere rimossi e non potranno più essere ripristinati al termine dei lavori.

Detti beni, previa verifica al termine dei lavori, verranno indennizzati in sede di determinazione dell'indennità definitiva da parte della C.P.E. in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione (ovvero dello stato di crescita) in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 8

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto al Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. .

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001, la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 9

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli altri aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente gli adempimenti sopraccitati, Il presente provvedimento sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 11

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esprimere ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente responsabile
Marco Piletta